

ATTO COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

CERS SAN GIUSEPPE

Comunità Energetica Rinnovabile

L'Associazione suindicata, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili previste dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia , e all'art. 2 della Legge Regionale 19 novembre 2020, n. 25 "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili" e dalle altre disposizioni vigenti in materia. L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata. In particolare, l'Associazione ha come scopo: la promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete; · l'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. (Normativa in evoluzione)

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività: · sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento; · promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione

Vitole Lombardi

Giuseppe

della economia circolare nella Regione; · avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'Associazione volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale; · avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti (normativa in evoluzione) · stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia; · la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti. L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere ed uscire dalla configurazione in ogni momento, fermo restando l'approvazione ed accettazione della nuova configurazione da parte del GSE, ed eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. I membri dell'Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 35 articoli, e che approvato dalle parti che di seguito verranno generalizzate ed indicate, e che sottoscrivono il presente verbale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato come per legge.

Vale Antonio

2. Mauro Pericoli

ALLEGATO "A"

STATUTO

Articolo 1. Denominazione e durata

L'associazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE DI SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "CERS DI SAN GIUSEPPE APS", è costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e della normativa vigente in materia, su iniziativa promotrice della Parrocchia "Santa Maria Regina" di Borgo Santa Maria di Pesaro. L'Ente del Terzo Settore "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE (CERS)", di seguito detta "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di promozione sociale. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in 61122, Pesaro (PU), località Borgo Santa Maria alla Via della Resistenza, n.1

L'Associazione può operare nella Zona di Mercato Centro Nord così come definita dal testo del TIAD: potrà, inoltre, istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici preposti competenti.

Articolo 3. Statuto

Vitale Autunno

3 Bruno Morici

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Vale Automa

Bruno Ruggi

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Vitole Pulomo.

Enrico Kooch

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare del territorio, nel rispetto e tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ai sensi degli artt.li 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale; avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti (n.b. le disposizioni normative in tale ambito sono in evoluzione e vanno monitorate);
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse documentando il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. La loro individuazione è operata da parte

Vitale Antonio

6 Bruno Morole

del Consiglio Direttivo. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e traders.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Gli organi di controllo (G.S.E.-ARERA) dovranno stabilire l'intervallo di tempo necessario per apportare le modifiche e le variazioni richieste dalla Comunità successive alla configurazione iniziale (nuove adesioni o recessi ed esclusioni dall'Associazione) fermo restando quanto stabilito in merito nel presente statuto.

Soci-Diritti e Doveri –Recesso ed Esclusione

Articolo 5 – Associati.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività

Vitole Lellorino

Enrico Roccia

commerciale e industriale principale. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione sottesa alla medesima cabina di trasformazione alta/media tensione identificata con codice -1 AM DJ 00.1382959-, ubicata in Via Pantanelli, n.189, nel Comune di Montelabbate (PU) ,(cabina primaria).

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

È prevedibile una quota di adesione di 30,00 € per la costituzione di un fondo cassa iniziale è prevista altresì una quota associativa annuale di Euro 20,00 da versarsi con bonifico bancario. Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta corredata di ultima bolletta dell'energia elettrica, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
- una volta ammesso dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Utile Autunno

8 Bruno Perrele

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati. In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati e dovrà decidere di aderire come consumatore, produttore o entrambe le categorie di soci.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Articolo 6 – Categorie dei soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il

Vitole Pulino

9 Giuseppe Morde

voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Vi possono essere

- soci produttori sono da considerarsi quei soci che dalle norme di legge vengono considerati soggetti (*producer*) che producono energia elettrica rinnovabile
- soci consumatori sono da considerarsi quei soci che dalle norme di legge vengono considerati soggetti (*consumer*) che utilizzano la produzione di energia elettrica rinnovabile
- soci consumer e producer quelli che da vengono così classificati in quanto sono contemporaneamente produttori e consumatori di energia elettrica rinnovabile

Articolo 7– Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018, gestita eventualmente da Caritas Parrocchiale o da altra Associazione di Volontariato, con analoghe finalità, presente e operante sul territorio.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione.
- Recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dall'associazione fatto salvo quanto previsto nello Statuto;

Vito De Santis

Giuseppe De Santis

I Soci dell'Associazione la cui appartenenza ha carattere libero e volontario hanno però il dovere e l'impegno di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie;
- versare la quota di adesione ed associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c), DL 162/2019.

Gli associati individuano nella figura del nominato Presidente dell'Associazione il "Referente" ai sensi del decreto CACER del 24/01/2024 quale responsabile per i rapporti con il G.S.E. (Presidente –referente)

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione degli associati.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Vittale Antonino

Giuseppe

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione/esclusione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla Associazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi, proporzionati ed inoltre a quanto già stabilito nel presente Statuto.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito fermo restando quanto stabilito dal presente Statuto. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

Vitole Autunno

Giuseppe Berard

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi associativi-Assemblea

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, ove nominato
- Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e attribuiscono il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017, e ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Vittorio Autunno

Giuseppe Mercurio

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per la suddivisione dei proventi della CERS in base a percentuali tra Prosumer e Consumer e ove la comunità deliberi di lasciare una percentuale per povertà energetiche, gestite eventualmente da Caritas parrocchiale, o da altra associazione di volontariato con analoghe finalità, presente e operante sul territorio, in ogni caso, per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA, ivi compreso il Comune di Pesaro, Montelabbate e Tavullia;
- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;

Utile Autunno

Giuseppe Neri

- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto alla suddivisione dei proventi della CERS in base a percentuali tra Prosumer e Consumer e se deliberato, il compito di lasciare una percentuale per povertà energetiche, gestite eventualmente dalla Caritas Parrocchiale o da altra associazione di volontariato con analoghe finalità presente e operante sul territorio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la

Vitole Autons

Enrico Morzò

prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8(otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata per l'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) e ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo

Virale Antonio

Giuseppe Morabito

scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

Vide Automo

Enrico Marzocchi

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 11. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Utile Autmo.

Green Power

d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;

e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero **variabile da 3 a 7 membri** eletti dall'Assemblea tra gli associati.

La durata del mandato è fissata in **3 anni**.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

I membri sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra persone fisiche iscritte come soci. **È esclusa la cooptazione:** in caso di dimissioni o decadenza, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Articolo 13. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- attua le delibere dell'assemblea;
- redige il bilancio e la relazione sulle attività;
- convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- delibera sulle ammissioni, esclusioni e decadenze;

Vito Letommo

Guido Hertog

- predispone programmi e proposte di attività;
- definisce le attività diverse (secondarie e strumentali) come previsto dall'art. 6 CTS;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- elegge al proprio interno Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

Articolo 14. Riunioni e funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri.

La convocazione è inviata con almeno **7 giorni di anticipo** tramite strumenti che garantiscano la ricevuta (email, PEC, ecc.).

Le sedute sono valide con la **maggioranza dei membri in carica** e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sono ammesse riunioni in videoconferenza purché sia garantita l'identificazione, la partecipazione attiva e la tracciabilità delle delibere.

Articolo 15. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e coordina l'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Presiede le riunioni e firma gli atti.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile.

Può delegare specifici compiti a membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16. Vicepresidente

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza, con pieni poteri.

Articolo 17. Segretario

Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni;
- cura l'archivio documentale e i libri sociali;
- gestisce la comunicazione interna e con gli enti pubblici;
- supporta l'attuazione delle delibere.

Vitole Autano

Giuseppe Perrotto

Articolo 18 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la contabilità;
- monitora le entrate e le uscite;
- redige i bilanci (consuntivo e, se previsto, preventivo);
- collabora alla predisposizione della relazione economica.

Articolo 19. Organo di Controllo

Se previsto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo

Esso vigila su:

- conformità legale e statutaria;
- assetti organizzativi, contabili e amministrativi;
- principi di buona gestione.

Se esercita revisione legale dei conti, tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei revisori.

Articolo 20. Revisione legale dei conti

- Qualora necessario o previsto per legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale o società iscritta al registro ufficiale. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 21. Libri sociali

L'Associazione tiene:

- libro soci;
- libro volontari;

Vittorio Antonio

Giuseppe Murolo

- libro verbali dell'assemblea;
- libro verbali del Consiglio Direttivo;
- libro degli altri organi sociali, se previsti.

I libri sono consultabili previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che risponde entro **30 giorni**.

Articolo 22. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è indivisibile e destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve ai sensi dell'art. 8 CTS.

Articolo 23. Risorse Economiche.

Le entrate derivano da:

- quote associative;
- contributi, donazioni, lasciti;
- convenzioni e contratti;
- fundraising;
- proventi da impianti e valorizzazione dell'energia;
- altre fonti compatibili con le finalità istituzionali.

Le attività diverse (art. 6 CTS) sono documentate nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Articolo 24. Bilancio d'esercizio e scritture contabili.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa previsione di legge

Utile futuro

Giuseppe Roversi

Articolo 25. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 26. Destinazione degli avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale.

Eventuali risorse eccedenti saranno reinvestite per:

- riduzione dei costi energetici dei soci;
- lotta alla povertà energetica;
- sostenibilità ambientale e promozione delle energie rinnovabili.

Articolo 27. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 28. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento

dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 29. Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 30. Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 31. Personale retribuito

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale ,esclusivamente nei

Utile Salommo

Giuseppe Morosoli

limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altra disposizione di legge in materia

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda,

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 32. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano:

- le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo Settore";
- le relative norme di attuazione;
- le norme del Codice Civile in materia di associazioni;
- i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 33. Norma transitoria

Gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trovano piena applicazione dalla sua effettiva operatività.

La denominazione contenente l'acronimo "APS" o "ETS" potrà essere utilizzata nei rapporti con i terzi e nei documenti ufficiali solo dopo la conferma dell'iscrizione al RUNTS.

In caso di variazioni normative future, l'Associazione si adegnerà per mantenere la conformità e la continuità delle attività nel rispetto delle finalità statutarie.

Articolo 34. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Vitole Pelommo

Renzo Berzola

Articolo 35. Rinvio

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto sarà devoluta, ove possibile, ad un arbitro amichevole compositore scelto di comune accordo tra le parti.

L'arbitro deciderà secondo equità, senza formalità di rito, con arbitrato irrituale.

In mancanza di accordo, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per la sede dell'Associazione.

La clausola non pregiudica il diritto degli associati a ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 23/09/2025 al n° 402 serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI €

di cui € per trascrizioni

IL FUNZIONARIO

Luciano Porreca •

*Firma su delega del Direttore Provinciale del territorio



Vittorio Autunno,

Luciano Porreca